



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CARDUCCI" SAN CATALDO (CL)

Viale Indipendenza, 24 93017 San Cataldo - Tel: 0934 586261  
Codice meccanografico: CLMM029001  
Email: [clmm029001@istruzione.it](mailto:clmm029001@istruzione.it) - Pec: [clmm029001@pec.istruzione.it](mailto:clmm029001@pec.istruzione.it)  
Sito web: <https://www.carduccisancataldo.edu.it/>



Delibera n. 9 del Verb. n. 14 del Collegio dei Docenti dell'1/9/2022.

### DEROGHE ASSENZE (DPR 122/2009)

Preliminarmente, appare utile precisare che la materia è regolata dall'art. 14, comma 7 del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22/6/2009, N. 122 che prevede, su decisione del Collegio dei Docenti, la deroga ai limiti di assenza (massimo 25% del monte ore annuale) per assenze documentate e continuative **a condizione, comunque, che in occasione dello scrutinio finale tali assenze non vengano giudicate pregiudizievoli per la valutazione dell'alunno.**

Alla data odierna, il dispositivo normativo è stato ribadito all'art. 2, lett. a) del D.M. 64 del 14.3.2022 conferma il limite del 25% di assenze (sia in presenza che in DAD) per l'ammissione alla prova di esame per le terze classi.

**Ad oggi il limite di assenze che non può essere superato corrisponde a 247 ore (sia in presenza che in DAD e calcolato su monte ore annuale di 990). Per l'indirizzo musicale tale limite è pari a 264 ore, calcolato su un monte ore annuale pari a 1056 ore.**

L'ultimo Collegio dei Docenti che ha trattato la materia, risale al 12 maggio 2021 che ha ammesso le seguenti motivazioni:

- Motivi di salute documentati con certificazione medica allegata (**con esclusione delle assenze inferiori a 3 giorni**);
- Terapie e/o cure programmate con certificato medico preventivo allegato;
- Ingressi posticipati e uscite anticipate motivate da patologia certificata di cui è stata allegata la certificazione da parte dei genitori. Per gli alunni con certificazione di cui alla L. 104/92 previa motivata richiesta dei genitori);
- Convocazioni certificate per le quali sia richiesta la presenza dell'alunno (tribunale, giudice di pace, forze dell'Ordine, ecc.);
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., giustificate dai genitori;
- Gravi motivi di famiglia (lutti) giustificati dai genitori;
- Mancata frequenza dovuta ad handicap/disabilità di alunni diversamente abili (solo per alunni certificati con L. 104/92) purchè motivata da ragioni sanitarie certificate;
- Tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese.

Per quanto sopra, il calcolo delle assenze, rilevabile dal registro elettronico, sarà determinato alla data dell'ultimo giorno di lezione previsto per il **10 giugno 2023**.

In sede di scrutinio, nei casi di superamento del limite sopra indicato, il coordinatore di classe metterà a disposizione del Consiglio di classe eventuali documenti utili a dedurre il numero complessivo delle assenze. Ove, a seguito di ammissione delle deroghe da parte del Consiglio di classe, le assenze dovessero rientrare nel limite del 25%, il Consiglio di classe procederà allo scrutinio ed alla valutazione **solo se le assenze non sono comunque giudicate pregiudizievoli per l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato**. Diversamente, in caso di superamento del limite, il Consiglio di classe non procederà allo scrutinio dello studente.

I Docenti coordinatori di classe acquisiranno la documentazione previa consultazione del fascicolo personale dell'alunno presso l'Ufficio didattica.

**Le certificazioni ammissibili al fine della valutazione per l'eventuale deroga, saranno quelle firmate dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, firmate e timbrate e messe in ingresso entro giorni 5 (cinque) dalla data di rientro dalla malattia. Saranno presi in considerazione assenze per malattia superiori a giorni 3 (tre) continuativi.**

Il Dirigente Scolastico

*Prof. Salvatore Parenti*

(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993)